

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 marzo 2026

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSI *ed* ESAMI

Nuove modalità di pubblicazione di "Concorsi pubblici"

Per semplificare il processo di pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella *Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale - "Concorsi ed esami"*, è stato istituito un nuovo canale di invio delle richieste di pubblicazione **esclusivamente a MEZZO PEC**.

Occorre trasmettere dalla pec istituzionale a gazzettaufficiale@giustiziacert.it, lettera di richiesta di pubblicazione in formato pdf FIRMATA DIGITALMENTE – non scannerizzata – inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA e bando/avviso in formato pdf FIRMATO DIGITALMENTE – non scannerizzato. (Tale procedura non è valida per richieste già inviate a mezzo raccomandata).

I tempi di lavorazione, puramente indicativi, decorrono dalla ricezione della PEC, e variano tra i 10 e i 15 giorni lavorativi (sabato e domenica esclusi), compatibilmente con il carico di lavoro della Redazione.

È facoltà dell'Ente contattare l'Ufficio preposto (tel. 06/68852787 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) per conoscere la data di pubblicazione dell'atto, comunicando come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione/PEC.

Di particolare evidenza in questo numero:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 DI ROMA

14 posti di tecnico della riabilitazione psichiatrica Pag. 27

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA DI VIMERCATE


20 posti di infermiere Pag. 29

Il sommario completo è a pagina II



S O M M A R I O

AMMINISTRAZIONI CENTRALI	ENTI DI RICERCA
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:	
Concorso pubblico per la copertura di due posti di allievo ormeggiatore del Gruppo ormeggiatori dei porti di Pescara e Ortona. (26E01706)	Pag. 1
Presidenza del Consiglio dei ministri:	
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 2024-2025. (26E01866)	Pag. 1
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione. Anno accademico 2024-2025. (26E01867)	Pag. 9
ENTI PUBBLICI	
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova:	
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente esperto risorse umane, per il Servizio sviluppo risorse umane, a tempo indeterminato. (26E01603)	Pag. 12
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti-Pescara:	
Indizione della sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediazione marittima e per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi, anno 2026. (26E01552)	Pag. 12
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DEGLI ENDOTIPI IN ONCOLOGIA, METABOLISMO E IMMUNOLOGIA G. SALVATORE DI NAPOLI:	
Conferimento di una borsa di ricerca (26E01550)	Pag. 12
Conferimento di una borsa di ricerca (26E01551)	Pag. 13
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI ANALISI DEI SISTEMI ED INFORMATICA ANTONIO RUBERTI DI ROMA:	
Conferimento di una borsa di ricerca da usufruirsi presso la sede di lavoro dell'Aquila (26E01602)	Pag. 13
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA DI PISA:	
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di ricerca (26E01579)	Pag. 13
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE DI TITO SCALO:	
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di ricerca (26E01709)	Pag. 13
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE A. FAEDO DI PISA:	
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di ricerca (26E01714)	Pag. 13
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE DI AVELLINO:	
Conferimento di una borsa di ricerca della durata di sei mesi (26E01637)	Pag. 14
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA DI BOLOGNA:	
Conferimento di una borsa di ricerca della durata di dodici mesi rinnovabile fino ad un massimo di trentasei mesi. (26E01553)	Pag. 14
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI BARI:	
Conferimento di una borsa di ricerca (26E01712)	Pag. 14



AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Concorso pubblico per la copertura di due posti di allievo ormeggiatore del Gruppo ormeggiatori dei porti di Pescara e Ortona.

Il Capo del Dipartimento marittimo di Ortona rende noto che in data 16 marzo 2026 è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di allievo ormeggiatore del Gruppo ormeggiatori dei porti di Pescara e Ortona S.C.A.R.L.

Il bando è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito web istituzionale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, al seguente indirizzo:

<https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/avvisi/>

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di scadenza per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Tutti gli interessati possono prendere visione integrale del bando anche presso la sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale della Capitaneria di porto di Ortona - via del Porto n. 7/8 - 66026 Ortona (CH) - tel.: 0872/63290 - e-mail: cportonamit.gov.it - presso la quale si svolgerà l'attività concorsuale.

26E01706

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 2024-2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4, che ha previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo, nonché dei loro orfani e figli per ogni anno scolastico a partire dal 1997 e l'art. 5, secondo cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che prevede l'estensione dei benefici di cui alla sopra citata legge n. 407 del 1998 agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai loro superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive e gli articoli 75 e 76 in materia di sanzioni per le dichiarazioni non veritiere;

Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ed in particolare l'art. 1-bis recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 nell'ambito del quale sono individuati il numero e gli importi delle borse di studio da assegnare nei limiti dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998, così ripartiti: trecento borse di studio dell'importo di 400,00 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; trecento borse di studio dell'importo di 800,00 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione;



Visto, altresì, l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che disciplina la composizione della Commissione e le modalità di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, il quale prevede che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 34 in materia di ISEE;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 ed in particolare l'art. 8, recante «Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 - inerente alla ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, e in particolare la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad euro 360.000,00, per l'anno 2026, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»;

Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2026, pari ad euro 360.000,00, sono sufficienti alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, come sopra indicati.

Considerato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede annualmente a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e finalità del concorso

1. È indetto concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

2. Per l'anno scolastico 2024-2025 saranno assegnate nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito:

a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;

b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 possono essere beneficiari dell'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando gli studenti che:

a) nell'anno scolastico di riferimento 2024-2025 abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato;

b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.

2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'art. 1, comma 3.

3. I requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso devono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, fermo restando quanto previsto dal presente articolo al comma 1, lettera b).

Art. 3.

Domanda di partecipazione

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte secondo l'allegato modello *sub A*, devono essere presentate attraverso l'uso di posta elettronica certificata con le modalità di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.



2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono essere sottoscritte dal beneficiario ovvero, se il beneficiario è minore o incapace, dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore in qualità di richiedente - con allegata fotocopia di un valido documento di identità - e dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:

a) generalità e residenza anagrafica del beneficiario nonché generalità e residenza anagrafica del richiedente, se diverso dal beneficiario; codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle pubbliche amministrazioni, intestato al beneficiario o al richiedente, se diverso dal beneficiario;

b) specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima, percentuale di invalidità riconosciuta alla vittima;

c) attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstita di vittima del dovere;

d) indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico di riferimento 2024/2025 ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento - voti riportati, eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico di riferimento e relativa votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'istituto scolastico;

e) indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;

f) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare dell'anno di riferimento 2025;

g) dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato potrà essere verificata, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, anche a campione e nei casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione nonché secondo le disposizioni vigenti in materia di controlli riguardanti la Dichiarazione sostitutiva unica e l'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione precedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 4.

Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione

1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige le graduatorie attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

a) per la gravità del danno: da 5 a 10 punti;

b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;

c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti;

d) in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo per l'inoltro al segretario generale per l'approvazione.

4. Dell'esito del concorso è data comunicazione a ciascun concorrente a cura del Dipartimento per il coordinamento amministrativo successivamente all'approvazione delle graduatorie;

5. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando.

6. L'erogazione dell'importo corrispondente è effettuata successivamente all'assegnazione in un'unica soluzione a cura dei competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni ai candidati sono inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.

2. Qualsiasi variazione del predetto indirizzo deve essere comunicata tempestivamente all'amministrazione.

3. L'amministrazione non è responsabile in caso di inesatta indicazione degli indirizzi ovvero mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.

Art. 6.

Informazioni e responsabile del procedimento

1. Le informazioni attinenti al presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sulla pagina *web*: <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-borsestudio/9363>

2. Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica info.borsedistudio@governo.it

3. Il responsabile del procedimento di concorso per l'assegnazione delle borse di studio in oggetto è il dirigente *pro tempore* del Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Tutte le dichiarazioni di cui al precedente art. 3, secondo comma, sono rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 8.

Dati personali

I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della vigente normativa come da allegato *sub B*, che costituisce parte integrante del presente bando.


Art. 9.

Foro competente

Eventuali controversie giudiziarie inerenti alla procedura di concorso sono demandate alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 4 marzo 2026

Il Segretario generale: DEODATO



CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

a partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto:

Studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

Studente di Scuola Secondaria di II grado

Al tal fine ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 autocertifica e dichiara quanto segue³:

<input type="checkbox"/>	A.	Vittima del terrorismo ed equiparati
<input type="checkbox"/>	B.	Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
<input type="checkbox"/>	C.	Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
<input type="checkbox"/>	D.	Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
<input type="checkbox"/>	E.	Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
<input type="checkbox"/>	F.	Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
<input type="checkbox"/>	G.	Vittima del dovere ed equiparati
<input type="checkbox"/>	H.	Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
<input type="checkbox"/>	I.	Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
<input type="checkbox"/>	L.	Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere ed equiparati:
	o	Coniuge
	o	Genitore
	o	Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite
	o	Altro soggetto, non parente né affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite

1) qualità di: (barrare la lettera corrispondente)

2) l'evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL DECRETO				
SEDE DELL'AUTORITÀ				
DATA E NUMERO DEL DECRETO			VITTIMA DECEDUTA NELL'EVENTO SI/NO	
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI				

³ Attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere (art. 3 comma 2 lett c) bando di concorso).



- 3) la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non compilare in caso di decesso della vittima)

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO	
SEDE	
DATA E NUMERO DEL DECRETO	
PERCENTUALE DI INVALIDITA'	

- 4) che lo studente è stato iscritto all'anno scolastico 2024/2025 ed ha conseguito la promozione alla classe successiva.
- 5) che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni. SI NO
N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare il punto 6).
- 6) che lo studente non diversamente abile:

<p><input type="checkbox"/> Ha conseguito all'esito dell'anno scolastico 2024/2025 la promozione alla classe:.....⁴ con la seguente votazione media:⁵</p> <p><input type="checkbox"/> Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o Diploma di Scuola Secondaria di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione _ .</p> <p>presso l'Istituto scolastico⁶ _____</p> <p>sito in _____</p> <p>Via _____</p> <p>Tel. _____</p> <p><input type="checkbox"/> È iscritto all'anno scolastico 2025/2026.</p>
--

⁴ Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico (es: classe terza, scuola secondaria di primo grado).

⁵ Indicare la media dei voti riportati in tutte le materie, compreso il voto in condotta.

⁶ Indicare per intero la denominazione esatta dell'Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico, presso il quale si è conseguita la promozione o il diploma nell'anno scolastico 2024/2025.



7) che la situazione economica del nucleo familiare⁷ è la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA	
Reddito ISEE 2025 (Indicatore della situazione economica equivalente).	€uro _____

- a) Dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato potrà essere verificata, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000, anche a campione e nei casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione nonché secondo le disposizioni vigenti in materia di controlli riguardanti la Dichiarazione sostitutiva unica e l'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione precedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Dichiara di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'Allegato B.

Luogo e data _____

Firma _____

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità⁸.

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000 ai fini "dell'istruttoria" è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione:

- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.
- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.
- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni
- Pagella o diploma scolastico anno 2024/2025.
- Copia dell'attestazione, dell'Istituto di istruzione, di frequenza nell'anno scolastico 2025/2026.

⁷ Il nucleo familiare è composto dal beneficiario, dal relativo richiedente, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF.

⁸ Documento di riconoscimento di chi sottoscrive la domanda come da nota 1.



Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in particolare dell'articolo 13.**Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede, 9, 00187 Roma.

Responsabile della protezione dei dati

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:

- PEC: rpd@pec.governo.it
- E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Ai sensi dall'art. 6.1.e), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento UE) i dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, nel rispetto del Regolamento.

In particolare, il conferimento dei dati personali è necessario per l'identificazione del soggetto richiedente e per l'espletamento della procedura di concorso e assegnazione delle borse di studio, nei limiti e con le finalità previste dal bando di concorso.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica.

Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.


Ambito di comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.

Trattamento affidato a terzi

Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE.



Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento (segreteria.dica@mailbox.governo.it) l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso ovvero ad altre autorità di controllo eventualmente competenti.

26E01866

Corso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione. Anno accademico 2024-2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 23 agosto 1997, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4, che ha previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo, nonché dei loro orfani e figli per ogni anno scolastico a partire dal 1997 e l'art. 5, secondo cui con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni che prevede l'estensione dei benefici previsti alla sopra citata legge n. 407 del 1998 agli orfani e ai figli delle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai loro superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 466 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive e gli articoli 75 e 76 in materia di sanzioni per le dichiarazioni non veritiere;

Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 ed in particolare l'art. 1-bis recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul;

Visto la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale natura» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» ed in particolare l'art. 3 in materia di istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente termini, modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 46 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 4 della legge n. 407 del 1998;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 nel quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare nei limiti dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998, così ripartiti: centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000,00 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione;

Visto, altresì, l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che disciplina la composizione della commissione e le modalità di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, il quale prevede che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 4, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 3 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

